Comunicazioni della CAV PP	**C – 02/2021**	italiano

Passaggio dal sistema della capitalizzazione parziale al sistema della capitalizzazione integrale per gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico

Edizione del: 31 maggio 2021

Ultima modifica: prima edizione

Indice

1 Contesto 3

2 Passaggio al sistema della capitalizzazione integrale.....3

3 Possibilità di tornare al sistema della capitalizzazione parziale.....4

4 Inoltro del piano di finanziamento dopo il raggiungimento dell'obiettivo di copertura dell'80 per cento 4

1 Contesto

Secondo i termini previsti dalla legge, gli istituti di previdenza gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale dovranno avere un grado di copertura dell'80 per cento entro il 2052. Attualmente, gran parte di questi istituti di previdenza ha già raggiunto questo obiettivo e si avvicina al 100 per cento. Le autorità di vigilanza hanno chiesto alla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) chiarimenti su diverse questioni concernenti il passaggio al sistema della capitalizzazione integrale. Per questo motivo e in considerazione della situazione in cui si trovano alcuni istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico, la CAV PP prende posizione su queste questioni al fine di garantire una procedura uniforme da parte delle autorità di vigilanza per quanto riguarda il passaggio dal sistema della capitalizzazione parziale a quello della capitalizzazione integrale.

2 Passaggio al sistema della capitalizzazione integrale

L'articolo 72*f* della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40) disciplina il passaggio dal sistema della capitalizzazione parziale a quello della capitalizzazione integrale (v. la rubrica dell'art. 72*f* LPP: «Passaggio al sistema della capitalizzazione integrale»). Occorre fare una chiara distinzione tra il capoverso 1 (passaggio al sistema della capitalizzazione integrale) e il capoverso 2 (soppressione della garanzia dello Stato).

Passaggio al sistema della capitalizzazione integrale (art. 72f cpv.1 LPP)

Secondo l'articolo 72*f* capoverso 1 LPP, il finanziamento degli istituti di previdenza è retto dagli articoli 65-72 (ossia il sistema della capitalizzazione integrale) non appena gli istituti ne soddisfano le esigenze. Questa descrizione è poco precisa. Da un lato, queste esigenze possono già essere adempiute con un grado di copertura inferiore al 100 per cento, in quanto l'articolo 65*c* LPP ammette una copertura insufficiente temporanea. In questo senso il passaggio al sistema della capitalizzazione integrale sarebbe già possibile con un grado di copertura inferiore al 100 per cento. Dall'altro lato, la disposizione non può essere interpretata in modo tale che quando il grado di copertura del 100 per cento viene raggiunto per la prima volta, a prescindere dalle circostanze, si debba passare immediatamente e obbligatoriamente al sistema della capitalizzazione integrale. Il momento del passaggio al sistema della capitalizzazione integrale non è quindi chiaramente definito nella legge.

Di conseguenza, il passaggio dal sistema della capitalizzazione parziale a quello della capitalizzazione integrale non è automatico, ma occorre una decisione dell'organo supremo dell'istituto di previdenza. Visto quanto precede, l'organo supremo dispone di un certo margine discrezionale. Poiché è definitiva, la decisione deve essere documentata in modo comprensibile (v. punto 3). Trattandosi di istituti di previdenza di enti di diritto pubblico, in taluni casi ad avere competenze decisionali non è soltanto l'organo supremo. Anche l'ente di diritto pubblico o il popolo sovrano possono avere diritto di partecipare alle decisioni.

Secondo la CAV PP, l'autorità di vigilanza che ha inizialmente approvato la prosecuzione della gestione dell'istituto di previdenza secondo il sistema della capitalizzazione parziale ai sensi dell'articolo 72*a* capoverso 2 LPP dovrebbe emanare una decisione dopo che è stata informata dall'organo supremo dell'istituto di previdenza in merito al passaggio al sistema della capitalizzazione integrale. Anche se la legge non richiede un atto formale per il passaggio al sistema della capitalizzazione integrale, questo sembra opportuno per ragioni di certezza del diritto, poiché si tratta di una scelta definitiva.

Soppressione della garanzia dello Stato (art. 72f cpv. 2 LPP)

Secondo l'articolo 72*f* capoverso 2 LPP, la garanzia dello Stato può essere soppressa se l'istituto di previdenza soddisfa le esigenze della capitalizzazione integrale e dispone di sufficienti riserve di fluttuazione. Nella maggior parte dei casi, quindi, il passaggio al sistema della capitalizzazione integrale

dovrebbe avvenire prima della soppressione della garanzia dello Stato. Questi due processi potrebbero avvenire simultaneamente soltanto se per passare al sistema della capitalizzazione integrale si aspettasse che l'istituto di previdenza abbia costituito sufficienti riserve di fluttuazione.
Non è invece possibile sopprimere la garanzia dello Stato prima del passaggio al sistema della capitalizzazione integrale, in quanto tale garanzia costituisce una condizione per il sistema della capitalizzazione parziale.

3 Possibilità di tornare al sistema della capitalizzazione parziale

La CAV PP ritiene che dopo il passaggio al sistema della capitalizzazione integrale non sia più possibile tornare al sistema della capitalizzazione parziale. La possibilità per gli istituti di previdenza di optare per il sistema della capitalizzazione parziale esisteva soltanto al momento dell'entrata in vigore degli articoli 72*a* segg. LPP, nel 2012. Gli istituti di previdenza che volevano fare questa scelta hanno avuto due anni di tempo per determinare i gradi di copertura iniziali e decidersi per un sistema di finanziamento. Dopo la fine di questo periodo di transizione iniziale, per gli istituti di previdenza è venuta meno la possibilità di optare per il sistema della capitalizzazione parziale. Pertanto, dopo il passaggio al sistema della capitalizzazione integrale si applicano senza eccezioni le prescrizioni relative al finanziamento secondo gli articoli 65 segg. LPP.

Il legislatore non aveva l'intenzione di dare agli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico la possibilità di passare da un sistema all'altro a seconda della loro situazione finanziaria. Voleva piuttosto che questi istituti fossero interamente finanziati, cioè che (come gli istituti di previdenza di diritto privato) passassero al sistema della capitalizzazione integrale. Il sistema della capitalizzazione parziale è stato introdotto soltanto perché per essi un passaggio immediato di tutti gli istituti di previdenza di diritto pubblico al sistema della capitalizzazione integrale secondo le disposizioni degli articoli 65-72 LPP (risanamento della copertura insufficiente entro cinque–sette anni conformemente alle relative istruzioni del Consiglio federale, v. anche art. 65*c* LPP) non sarebbe stato possibile.

4 Inoltro del piano di finanziamento dopo il raggiungimento dell'obiettivo di copertura dell'80 per cento

La CAV PP ritiene che, dopo aver raggiunto l'obiettivo di copertura dell'80 per cento ai sensi dell'articolo 72*a* capoverso 1 lettera c LPP, gli istituti di previdenza gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale non debbano più presentare un piano di finanziamento ogni cinque anni (v. lett. c delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2010).

Anche senza un piano di finanziamento, il perito in materia di previdenza professionale deve sorvegliare la situazione finanziaria dell'istituto di previdenza nell'ambito della sua attività ordinaria di perito ai sensi dell'articolo 52*e* LPP, in particolare con il rapporto attuariale, e se del caso raccomandare misure per migliorare la situazione finanziaria. Pertanto, sul piano del diritto in materia di vigilanza la rinuncia a un piano di finanziamento per un istituto di previdenza con un grado di copertura superiore all'80 per cento non rappresenta un rischio maggiore.